# Regolamento per adesione al Patto Antiracket

## SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ DELLA CAMPANIA APS

Il presente regolamento disciplina la richiesta di adesione, la partecipazione e la cessazione del Patto Antiracket promosso dall'Associazione. È consegnato all'impresa prima della sottoscrizione e costituisce parte integrante del Patto quando è richiamato e accettato da entrambe le parti.

### Articolo 1 Finalità e natura dell'adesione

Il Patto Antiracket è uno strumento volontario di collaborazione tra l'Associazione e l'impresa per prevenire e contrastare richieste estorsive, usura e altre forme di condizionamento criminale. L'adesione è libera e gratuita: non comporta quote, corrispettivi o obblighi di donazione a favore dell'Associazione. La sottoscrizione non equivale a una certificazione pubblica di legalità dell'impresa né sostituisce controlli, autorizzazioni o obblighi previsti dalla legge.

### Articolo 2 Richiesta e valutazione

L'impresa presenta una richiesta sottoscritta dal legale rappresentante e fornisce i dati identificativi, una visura camerale aggiornata, il documento del legale rappresentante e le informazioni relative all'attività o al cantiere per cui chiede il Patto. L'Associazione può richiedere integrazioni necessarie alla valutazione. La presentazione della richiesta non attribuisce un diritto alla sottoscrizione: l'adesione si perfeziona soltanto con la firma del Patto da entrambe le parti.

### Articolo 3 Impegni dell'impresa

Con la sottoscrizione l'impresa assume gli impegni indicati nel Patto, tra cui rifiutare richieste estorsive o usuraie, comunicare tempestivamente alle Forze dell'Ordine ogni tentativo estorsivo, anche con il supporto dell'Associazione, collaborare alle iniziative e agli incontri pertinenti, fornire documentazione veritiera e aggiornata, rispettare la normativa applicabile alla propria attività ed esporre il materiale identificativo del Patto secondo le indicazioni dell'Associazione. L'impresa informa tempestivamente l'Associazione di variazioni rilevanti dei dati comunicati e di circostanze che incidano sull'esecuzione degli impegni assunti.

### Articolo 4 Impegni dell'Associazione

L'Associazione svolge le attività di informazione, accompagnamento e assistenza previste dal Patto, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili. L'eventuale sostegno alla denuncia e alle istanze per i benefici di legge non sostituisce le valutazioni delle Autorità competenti e non garantisce l'esito dei procedimenti.

**Articolo 5 Durata e rinnovo**

Il Patto ha durata annuale e si rinnova automaticamente secondo quanto previsto nel modello sottoscritto, salvo comunicazione contraria di una delle parti. Resta ferma la facoltà di recesso anticipato disciplinata dall'articolo seguente.

**Articolo 6 Recesso dell'Associazione e cessazione per inadempimento**

L'Associazione può recedere unilateralmente dal Patto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta all'impresa, senza obbligo di indicare o motivare le ragioni della decisione. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione, o dalla data successiva in essa indicata. Tale facoltà può essere esercitata anche quando l'Associazione rilevi il venir meno degli impegni sottoscritti dall'impresa; in tal caso può, se lo ritiene opportuno, indicare nella comunicazione l'inadempimento riscontrato, senza che tale indicazione sia condizione di efficacia del recesso. La facoltà è esercitata secondo correttezza e buona fede e non pregiudica gli obblighi di legge eventualmente applicabili.

**Articolo 7 Recesso dell'impresa ed effetti della cessazione**

L'impresa può recedere dal Patto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Associazione. Dalla cessazione del Patto, per qualsiasi causa, l'impresa deve interrompere ogni dichiarazione di adesione, rimuovere senza ritardo locandine, striscioni, adesivi e altri segni identificativi, e cessare l'uso del nome e del logotipo dell'Associazione in relazione al Patto. L'Associazione può aggiornare i propri elenchi e le proprie comunicazioni per rappresentare correttamente la cessazione dell'adesione, nel rispetto della riservatezza e della normativa sui dati personali.

**Articolo 8 Riservatezza e dati personali**

Le informazioni ricevute nell'ambito del Patto sono trattate con riservatezza e per le finalità connesse alla sua gestione e all'attività di assistenza. Prima della raccolta dei dati personali, l'Associazione rende agli interessati un'informativa separata conforme alla normativa applicabile. La comunicazione di informazioni alle Autorità o ad altri soggetti avviene soltanto nei casi e nei limiti consentiti dalla legge e dagli accordi pertinenti.

**Articolo 9 Coordinamento con il Patto**

Il presente regolamento si applica ai Patti che lo richiamano espressamente e ai quali è allegato. Per i Patti già sottoscritti, le disposizioni che modificano le condizioni pattuite operano solo dopo accettazione scritta di entrambe le parti. In caso di contrasto con l'articolo 5 del modello allegato, le parti concordano che, per i Patti sottoscritti con questo regolamento, si applicano gli articoli 6 e 7 del presente testo.

Napoli, 02 gennaio 2020